

**Art. 11 bis – Orario di lavoro e modalità  
di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue**

CCNL 2013-2015/ MODIFICHE 2017	commento	commento
<p>1. <del>In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1-</del> ( new 2017), <b>Per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super Junior (rif.art.11 quater), ( new 2017)</b> il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione del regolamenti CEE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, <b>il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali</b></p>		<p>modifica del 04-09-2017  <b>VIENE ESTESA "POTENZIALMENTE" LA DISCONTINUITA' ANCHE ALLE FIGURE PROFESSIONALI (DRIVERS CON 44 ORE SETTIMANALI) DI FATTI A TUTTI I 3 Livelli D-E-F</b> pertanto, i driver di ex 3JS non saranno abilitati al livello "superiore" (ex3S) e ma solo alle attività a loro riconosciute per legge.</p>
<p>2. Con le modalità previste dal successivo comma 3, ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette – e, perciò, <b>considerati discontinui anche a norma</b> del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923, n. 1953, R.D. 6/12/1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 234/07, la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.</p>		<p>Discontinui <b>anche</b> a norma ... quindi la discontinuità non è solo per legge!</p> <p><b>Deroga alla legge</b> ( art. 4 comma 1 234/07)          Sono max 60 nel CCNL 61          Durata media 48 nel CCNL 58 ore settimanali</p>

**Art. 11 bis – Orario di lavoro e modalità  
di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue**

CCNL 2013-2015/ MODIFICHE 2017	commento	commento
<p>3. Con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS <del>comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale</del> <b>stipulanti il presente CCNL ( new 2017)</b> sarà accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente comma 2. Tali accordi, che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati <b>e saranno cmq applicabili a tutti i lavoratori con l'adesione della maggioranza del personale coinvolto.( new 2017)</b> Sono titolati alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte e le <b>rappresentanze territoriali delle OOSS stipulanti il presente CCNL e le loro RSA, le RSU ove esistenti dall'altra.</b> <del>le Rsu, le Rsa ove esistenti, le rappresentanze territoriali delle OOSS comparativamente più comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale dall'altra.</del> Il confronto dovrà avere inizio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata anche da una sola delle parti. Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 4 anni. In assenza di accordo e/o di rinnovo e trascorsi 3 mesi dalla scadenza, la media oraria sarà quella prevista dall'articolo 11.</p>		<p>modifica del 21-09-2017: LA NORMA RIFLETTE LA VOLONTA' AUTORITARIA E NON DI AUTOREVOLEZZA delle OO.SS.!</p> <p><i>con grande naturalezza emerge una contro rivoluzione nelle modalità di presentazione delle figure di "rappresentanza" dei lavoratori figlia del 14 Gennaio" Protocollo sulla rappresentanza".</i></p> <p>1) Viene espressamente indicata la volontà di rappresentare la categoria attraverso la "firma" del contratto e non per "il peso" politico fra i lavoratori (<i>ooss stipulanti anzichè OOSS comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale</i>) di fatti si viene a costituire il monopolio delle OOSS Confederali nel settore.</p> <p>2) vengono invertiti gli elementi ( RSU/RSA) privilegiando il reale o forse meglio quello a cui hanno sempre prediletto: RSA espressione delle OOSS anziche le RSU espressione di tutti i lavoratori</p>

**Art. 11 bis – Orario di lavoro e modalità  
di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue**

CCNL 2013-2015/ MODIFICHE 2017	commento	commento
<p>4. In caso di mancato accordo su iniziativa anche di una sola delle parti, l'accertamento per singola azienda di cui ai commi 2 e 3, potrà essere esperito mediante appositi incontri da tenersi tra i rappresentanti dell'Associazione Datoriale mandataria e le OO.SS territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il confronto tra le parti dovrà avere inizio entro 10 giorni dalla conclusione dell'esame a livello aziendale o dalla richiesta avanzata anche da una sola delle parti stesse.</p>		
<p>5. Permanendo il disaccordo la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni Nazionali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.</p>		
<p>6. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo debbono essere deferite all'Ufficio di conciliazione sindacale e, se convenuto, sono affidate al Collegio Arbitrale, di cui all'art. 11 ter. Lo stesso collegio, secondo le modalità previste dalla clausola compromissoria è competente a decidere le azioni promosse dal datore di lavoro o dai lavoratori, anche tramite l'Organizzazione Sindacale cui aderiscono o abbiano conferito mandato, per accertare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; anche per tali azioni di accertamento, esperibili senza che siano insorte controversie, e' obbligatorio il tentativo di conciliazione davanti agli uffici sindacali di conciliazione istituiti tra le parti sociali, secondo la clausola compromissoria. L'ufficio sindacale di conciliazione e' composto pariteticamente da tre rappresentanti delle OO.SS. stipulanti e da tre rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali.</p>		

**Art. 11 bis – Orario di lavoro e modalità  
di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue**

CCNL 2013-2015/ MODIFICHE 2017	commento	commento
<p>7. In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all'art.11 comma 8, punto b) ovvero degli accordi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, <del>sarà verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario previsto dal comma 1.</del> <b>(new 2017)</b> Sarà verificata la coerenza dell'applicazione della classificazione del personale viaggiante ed i corrispondenti parametri</p>	<p>modificato 21-09-2017</p>	<p><b>IN OCCASIONE DELLA STIPULA DEGLI ACCORDI SULLA FORFETTIZZAZIONE DELLO STRAORDINARIO IN DEROGA ALL'ORARIO DI LAVORO E DI DEFINIZIONE DELLA TRASFERTA (ART.11 COMMA8) SARA' VERIFICATA ANCHE IL RISPETTO DELLA CLASSIFICAZIONE RELATIVA AL PERSONALE... semplicemente ... tutti ingessati!</b></p>
<p>8. L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella definita in modo positivo all'art. 3, comma 1, lett. A) D.Lgs.234/2007.</p>		
<p>9. Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario ovvero con le modalità previste dal comma 8 del precedente articolo 11.</p>		
<p><b>Nota a Verbale:</b> fermo restando l'obbligo di convocazione congiunta delle OOSS stipulanti il presente CCNL, per le aziende che occupano fino a 8 dipendenti gli accordi di cui all'art. 11 e 11-bis, possono essere stipulati -definiti dalle associazioni cui aderiscono le imprese con le rappresentanze territoriali <del>congiunte</del> delle <del>predette</del> OOSS stipulanti il <del>firmatario</del> del presente CCNL. Tali accordi dovranno indicare il nominativo delle aziende cui gli accordi stessi si applicano.</p>	<p>modifica del 21-09-2017</p>	<p><b>si riafferma il monopolio delle OOSS confederali</b></p>

**Art. 11 bis – Orario di lavoro e modalità  
di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue**

CCNL 2013-2015/ MODIFICHE 2017	commento	commento
	<p><b>NUOVA NOTA VERBALE</b>                      In assenza di accordi territoriali le imprese, con l'assistenza dell'associazione artigiana cui aderiscono o conferiscono mandato, possono definire i suddetti accordi con la rappresentanza sindacale di bacino categoriale di cui alla sezione artigiana. Gli accordi stipulanti ai sensi dell'art. 11 bis, c2, dovranno essere sottoscritto per adesione dei lavoratori interessati e cmq saranno applicabili a tutti i lavoratori con la sottoscrizione della maggioranza del personale coinvolto.</p>	<p>Articolo nuovo</p>
	<p>Per gli accordi stipulati ai sensi dell'Art 11 si conferma quanto previsto dalla medesima materia.</p>	<p>Articolo nuovo</p>

**Art. 11 bis – Orario di lavoro e modalità  
di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue**

<b>CCNL 2013-2015/ MODIFICHE 2017</b>	commento	<b>commento</b>
<del>Nota a verbale</del> : l'orario di lavoro di qualsiasi settore merceologico può essere disciplinato tanto dall'art.11 quanto dall'art.11 bis del presente CCNL <b>new 2017</b>		<b>modifica 21-09-2017</b>